COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari – Cap. 09026

Bozza di ipotesi

di parte pubblica

Contrattazione Collettiva Decentrata –

MODIFICA REGOLAMENTO PEO

DEFINIZIONE PARTE ECONOMICA Anno 2021

L'anno 2021, addì TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 10:10 si è regolarmente convocata e costituita la Delegazione Trattante per la CCDI anno 2021;

Sono presenti per la parte pubblica
Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica:
Dott. Valentina Marvaldi
Componenti:
Dott.ssa Atzori Iride
Rag.ra Maria Grazia Pisano
Dott.ssa Iose Simbula
Ing. Stefania Mameli

Dato atto della decadenza della RSU aziendale;

Per la parte sindacale:

Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

- C.G.I.L. Eugenio Meloni
- C.I.S.L. Paola Sarigu
- U.I.L. Priamo Foddis

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale
- n. 10 del 24.02.2021 relativo all'approvazione degli indirizzi per la costituzione del fondo parte variabile anno 2021 e direttive per la contrattazione decentrata anno 2021 risorse economiche;
- n. 97 del 13.10.2021 "Costituzione delegazione trattante di parte datoriale CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 – Modifica composizione";
- n. 102 del 15.10.2021 relativo all'approvazione dell'integrazione delle linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa anno 2021;

Rilevato che nella Deliberazione di Giunta Comunale sopra riportata si è deliberato di:
- *integrare la deliberazione Giunta Comunale n. 10/2021 di direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per l'utilizzo della parte economica del fondo risorse decentrate anno 2021 prevedendo una quota delle risorse di parte stabile quantificata in Euro 7.000,00 per le progressioni economiche orizzontali anno 2021 che coinvolgano una percentuale massima del personale di riferimento massima del 50% e è stata autorizzata l'iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL 21.05.2018, delle risorse disponibili alla remunerazione dei seguenti istituti:*
  •compensi per specifiche disposizioni di legge – art. 67 c. 3 lett. C9 – ICI, quantificato in Euro 4.703,90 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP;
  •compensi per specifiche disposizioni di legge – art. 67 c. 3 lett. C) – Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016, quantificate in Euro 26.561,00 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP;
  • compensi ISTAT ecc. – art. 67 c. 3 lett. A), quantificate in Euro 3.984,15 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP;
- *dare direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica di procedere a portare in delegazione trattante la modifica del vigente Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 13.11.2019 al fine di adeguarlo agli ultimi orientamenti ARAN in materia; nello specifico*

*il comma 1 dell'art. 3 "Requisiti generali per concorrere alla selezione" è sostituito come segue: "**Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica precedentemente acquisita pari a due anni……. OMISSIS;"***

I territoriali si dichiarano d'accordo per l'adeguamento del Regolamento per le progressioni economiche orizzontali alle indicazioni ARAN;

Il Territoriale della UIL propone di apportare modifiche al CCDI parte normativa 2019/2021 e nello specifico all'art. 23 "Indennità di servizio esterno" chiedendo che tale articolo venga modificato nel senso di ridurre dal 70% al 50% la percentuale dell'orario lavorativo giornaliero in servizi di vigilanza esterna e di adeguare economicamente l'importo da Euro 1,50 ora a Euro 2,00 ora in armonia con quanto statuito dal comma 2 dell'articolo 56 quinquies del CCNL Funzioni Locali "Indennità per servizio esterno", conformandolo all'importo per l'attività di rischio come previsto dall'art. 31 del CCDI parte normativa 2019/2021 a decorrere dalla data di stipula dell'accordo definivo; chiede inoltre che vengano adeguate, a decorrere dall'anno 2022, le indennità di funzione art. 24 del CCDI 2019/2021 a quanto previsto dall'art. 33 "Indennità per specifiche responsabilità", stabilendo pertanto l'importo massimo di Euro 500,00; chiede infine che, a decorrere dall'anno 2022, si effettui una nuova valutazione con determinazione delle nuove indennità relative alle specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

I Territoriali della CGIL e della CISL sono d'accordo con le proposte avanzate dal Territoriale UIL; il territoriale della CGIL esprime la necessità di convocare al riguardo una assemblea dei dipendenti, vista anche l'assenza delle RSU aziendali;

Il Territoriale della CISL propone di adeguare l'indennità riconosciuta all'art. 33 comma 2 del CCDI normativo 2019/2021 prevista in Euro 150,00 annui lordi alla cifra di Euro 350,00;

La parte pubblica si riserva di sottoporre le richieste alla Giunta Comunale al fine di avere gli indirizzi in merito;

RICHIAMATO il nuovo CCNL Funzioni locali 2016/2018 e nello specifico l'articolo 67 del CCNL 21.05.2018 "Fondo risorse decentrate: costituzione" comma 4 che afferma che, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

DATO ATTO CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2021 sopra richiamata si è deliberato di integrare la parte variabile del fondo per l'anno 2021 (parte economica) con la somma di **Euro 5.551,91** quale quota del fondo unico RAS da destinare all'efficientamento dell'organo burocratico dell'Ente;

CONSIDERATO CHE in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL comparto funzioni locali e che in particolare l'art. 71 prevede che la nuova disciplina dei fondi decentrati sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline che devono pertanto ritenersi disapplicate;

RICHIAMATA la determina dirigenziale Area 1 n. 155 del 13.07.2021 con la quale si è costituito il fondo salario accessorio anno 2021, dando atto di aver rispettato quanto previsto dall'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;

DATO ATTO CHE occorre sottoscrivere l'ipotesi della ripartizione delle risorse utilizzabili per l'anno 2021 come di seguito specificato:

Euro 7.000,00 destinati alle progressioni economiche orizzontali

Euro 2.200,00 destinati al pagamento dell'istituto della reperibilità (ex art. 23 CCNL 14/09/2000) art. 68 CCNL 21.05.2018;

Euro 600,00 destinati al pagamento di compensi per l'attività prestata in giorno festivo (ex art. 24 comma 1° CCNL 14/9/2000)

Euro 450,00 destinati al pagamento dei compensi per specifiche responsabilità (art. 70 quinquess c. 2 CCNL 21.05.2018 – per compensi per specifiche disposizioni di legge;

Euro 2.000,00 destinato al pagamento dell'indennità condizioni lavoro, di cui Euro 600,00 per ex indennità di rischio ed Euro 800,00 per ex indennità maneggio valori ed Euro 600,00 per disagio;

Euro 1.000,00 art. 56 quinquies indennità di servizio esterno;

Euro 200,00 art. 56 sexies indennità di funzione;

Euro 54.754,23 per compensi destinati a promuovere produttività e miglioramento dei servizi (performance organizzativa ed individuale) – art. 68 CCNL 21.05.2018;

Rilevato che il Rappresentante territoriale della UIL in sede di firma dell'ipotesi e del definitivo del CCDI 2020 analizzando il CCDI triennio 2019/2021 all'art. 23 "Indennità di servizio esterno" in cui viene quantificato in Euro 1,50 l'onere per la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza per almeno il 70% dell'orario lavorativo giornaliero, ha proposto di equiparare tale importo a quanto previsto dall'art. 31 per "Indennità condizioni lavoro", per il personale esposto a rischio quantificato in Euro 2,00 al giorno con percentuale giornaliera di attività lavorativa prestata all'esterno al 50%;

Si statuisce pertanto di equiparare tale importo a quanto previsto dall'art. 31 per "Indennità condizioni lavoro", per il personale esposto a rischio quantificato in Euro 2,00 al giorno con percentuale giornaliera di attività lavorativa prestata all'esterno al 50%; a tal fine si stabilisce di adeguare il CCDI parte normativa 2019/2021 art. 23 "Indennità di servizio esterno" come nel punto precedente determinato;

Le RSU dichiarano di firmare la modifica del CCDI parte normativa 2019/2021.

Raggiunta la maggioranza dei presenti, si dà atto che la presente ipotesi verrà inviata al Revisore dei Conti per gli adempimenti di competenza propedeutici all'approvazione e autorizzazione della Giunta alla formale sottoscrizione del CDI- PARTE ECONOMICA-ANNO 2021

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE

CGIL FP

UIL FPL